

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) PRINCIPE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BALENA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO DANGELO

Nella seduta del 23/02/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione del quinto della retribuzione, stipulato in data 02/11/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 09/03/2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede la restituzione, sulla base del criterio proporzionale, di € 3.913,66, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione anticipata, a titolo di rimborso di commissioni ed oneri assicurativi (sottolineando, in particolare, che «*la clausola contrattuale circa le commissioni dell'agente risulta essere opaca e difficilmente intellegibile*») poiché «*non fornisce una chiara spiegazione dei costi servizi descritti*»), e di € 250, a titolo di risarcimento spese di «*affiancamento ed assistenza gestione reclamo/ricorso*».

La richiesta è di € 4.163,66 (3.913,66 per rimborso oneri e commissioni e 250 per spese gestione pratica e reclamo).

In particolare, il ricorrente chiede le seguenti somme:

- di euro 1.205,22 per commissione Intermediario mandante;
- di euro 1.538,74 per commissioni Intermediario mandatario;

- di euro 659,45 per commissioni Intermediario mandatario per la gestione del finanziamento;
- di euro 1.687,31 per commissioni Agente;
- di euro 694,44 per oneri assicurativi

da cui scomputare quanto già decurtato in sede di conteggio estintivo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la congruità delle somme restituite in applicazione dei criteri indicati in contratto, da ritenersi chiari e trasparenti;
- con riguardo alla provvigione dell'agente, in particolare, che essa «è correlata alla fase preparatoria del contratto e che è rapportata alla durata del finanziamento e quindi matura nel corso del rapporto per la sola quota parte pari al 30% dell'importo totale»;
- il difetto di legittimazione passiva, per ciò che concerne il rimborso del premio assicurativo.

Dichiara inoltre la disponibilità, quale condizione di miglior favore, a rimborsare al ricorrente le seguenti somme: (i) € 244,73, a titolo di commissioni; (ii) € 422,26, a titolo di parte di premio non maturata, determinata dalla compagnia assicurativa, all'uopo interpellata, in ossequio alle prescrizioni dell'art. 22, cc. 15-*quater* e 15-*quinquies*, L. 221/2012, al netto dei costi amministrativi indicati nel modulo di adesione sottoscritto dal ricorrente; (iii) € 20,00 a ristoro delle spese di ricorso.

E pertanto chiede all'Arbitro di rigettare ogni maggiore richiesta avanzata dal ricorrente.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In particolare nel contratto de quo a parere di questo Collegio devono essere ritenute come:

- up-front* la "commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento" la cui descrizione è identica a quella contenuta nel contratto in esame (lett. B);
- up-front* la "provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede", la cui descrizione è identica a quella contenuta nel contratto in esame (lett. D), dove, però, è prevista una quota rimborsabile pari al 30%;
- recurring*, da rimborsarsi secondo il criterio pro rata temporis applicabile all'intero importo (e non al 40% come previsto in contratto) la "commissione dell'intermediario mandante" (lett. A);
- recurring*, da rimborsarsi secondo il criterio pro rata temporis, la "commissione dell'intermediario mandatario di gestione del finanziamento" (lett. C).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura recurring e/o up front delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste del cliente relativamente al rimborso pro quota meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Comm. interm. mandatario per gestione del finanziamento</i>				1.114,58	640,88	396,15	244,73
<i>Oneri assicurativi</i>				1.173,71	674,88		674,88
<b>Totale</b>							<b>919,61</b>

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 919,61, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS